



Lavori di Ristrutturazione Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.

CUP. : G86J13000280002

CIG : 74183063C5

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 14 maggio 2018

Quesito n. 1 del 10 maggio 2018

Capacità professionale e tecnica.

Si chiede in merito alla capacità professionale e tecnica, che cita al punto 1.3 del disciplinare di gara:

“...Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

- 1) Attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche ex art. 61 del d.P.R. n. 307 del 2010 e d.m. n. 248 del 2016:
 - a) Nella categoria prevalente OG2 in classifica III-bis; la qualificazione può essere ridotta alla classifica III solo se l’offerente è in possesso delle qualificazioni adeguate in tutte le categorie scorporabili;
 - b) Nella categoria scorporabile OG11 in classifica II; con il divieto di subappalto in misura superiore al 30% e divieto di avvalimento;
 - c) Facoltativamente nella categoria scorporabile OS6 in classifica III; in assenza di qualificazione l’offerente può eseguire direttamente le predette lavorazioni;
 - d) Nella categoria scorporabile OS2-A in classifica I o in alternativa, obbligo di subappalto ad impresa qualificata, con divieto di avvalimento artt. 146 e 148, d.lgs. n. 50 del 2016;
- 2) I requisiti o le parti di requisiti delle categorie scorporabili di cui alle lettere c) e d), non posseduti direttamente, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui alla lettera a);..”

Circa il punto 2) e se è dunque possibile partecipare alla gara disponendo delle sole categorie OG2 in classifica III-bis e OG11 in classifica II.

Risposta al quesito n. 1

La risposta è affermativa.

L'offerente in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG2 in classifica III-bis e nella categoria OG11 in classifica II, è idoneo a concorrere alla gara a condizione che si obblighi o si impegni a subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile OS2-A.

Quanto invece alla categoria scorporabile OS6, il subappalto è facoltativo.

Quesito n. 2 del 10 maggio 2018

Distribuzione punteggi offerta tecnica.

Si richiede un chiarimento relativo alla distribuzione dei punteggi indicata al paragrafo 4.1 Offerta tecnica del disciplinare di gara. La somma dei singoli sub elementi del punto 3. Organizzazione del cantiere, pari a 9, non corrisponde al totale indicato di 13 punti. Si richiede dunque quale debba essere la distribuzione dei 4 punti mancanti.

Risposta al quesito n. 2

Per un mero errore, immediatamente riconoscibile, la ripartizione del peso di 13 all'elemento dell'Offerta tecnica numero 3 «Organizzazione e gestione del cantiere», è stata articolata in sub-pesi la cui somma è pari a 9 in luogo di 13.

Considerato che è il bando di gara che governa in via prioritaria e prevalente il procedimento di gara, che tale bando attribuisce un peso di 13 al predetto elemento n. 3, la distribuzione dei sub-pesi ai sei sub-elementi (da 3.a a 3.f) che compongono tale elemento avverrà nei limiti previsti dal disciplinare di gara che restano immutati. Quindi in via immediata non vi sarà alcuna redistribuzione dei 4 punti mancanti da 9 a 13, che saranno invece recuperati, ai fini dell'unitarietà di giudizio attribuibile al predetto elemento n. 3, mediante la riparametrazione di primo livello, come previsto al punto 5.1.1, lettera f), del disciplinare di gara.»

Quesito n. 3 del 11 maggio 2018

Subappalto.

Si chiede conferma che in caso di subappalto qualificante nella categoria OS2-A (come indicato all'art. 3.2.6 del Disciplinare di Gara) non vi è alcun obbligo di indicata la terna di subappaltatori.

Risposta al quesito n. 3

Si conferma che per il subappalto qualificante dei lavori di cui alla categoria OS2-A non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori in quanto si tratta di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria. Rimane fermo che il subappalto sarà possibile e autorizzabile solo a favore di un subappaltatore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.